Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 351

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **873**.

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico . . Pag. 11043

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **874**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 . . . . Pag. 11046

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **875**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 . . . . . . Pag. 11053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. **876**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 11054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. **877**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari . . . . Pag. 11055

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 350.000.000 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica . . . . Pag. 11057

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1980.

Quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia ed all'estero nell'anno 1981 . . . . Pag. 11058

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1980.

Modificazione allo statuto dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.a., in Roma . . . . Pag. 11059

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Approvazione di un tasso di premio di assicurazione sulla vita presentato dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma . . . . Pag. 11059

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Limitazione di funzioni del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Praia (Repubblica di Capo Verde) . . . . Pag. 11059

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone . . . . Pag. 11060

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. Pag. 11060

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 11061

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 11062

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 11063

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della società Cooperativa edilizia partenopea « C.E.P. », in Napoli . . Pag. 11063

Ministero dei trasporti: Avvisi di rettifica . . Pag. 11063

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami a otto posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva . . . . Pag. 11064

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Lombardia e Liguria . . . . . . Pag. 11064

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte . . . Pag. 11064

Ministero della sanità: Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di psichiatria, sessione anno 1975 . . . . Pag. 11064

Corte dei conti: Graduatoria generale del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva . . . . Pag. 11064

Ospedale civile « S. Giovanni dei Battuti » di Spilimbergo: Concorso ad un posto di assistente medico Pag. 11065

Ospedale « SS. Benvenuto e Rocco » di Osimo: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia . . . . Pag. 11065

Ospedale di Budrio: Concorso ad un posto di aiuto radiologo . . . . Pag. 11066

Ospedali di Bologna: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 11066

Ospedale « Regina Apostolorum » di Albano Laziale: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione. Pag. 11066

Ospedale « B. Lauro » di Palma Campania: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario. Pag. 11066

Ospedale « M. Lauro » di S. Agnello di Sorrento: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di pediatria . . . . Pag. 11066

Ospedali riuniti « S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona » di Salerno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 11066

Ospedale civile « S. Rinaldi » di Pescina: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 11067

Ospedale « F. Pispico » di Poggiardo: Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente pediatra . . . . Pag. 11067

Regione Umbria - Unità sanitaria locale « Alto Tevere umbro », in Città di Castello: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 11067

Ospedale civico « S. Lazzaro » di Alba:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 11067

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 11067

Ospedale maggiore « SS. Trinità » di Fossano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 11067

Ospedale di Tirano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 11068

Ospedali riuniti di Pesaro: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 11068

Ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto: Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione. Pag. 11068

Ospedali riuniti di Foggia: Concorso a due posti di assistente della sezione di assistenza neonatale, aggregata alla divisione di pediatria . . . . Pag. 11068

Ospedale « Di Tinchi » di Pisticci: Concorso ad un posto di aiuto di pediatria . . . . Pag. 11068

Ospedale « S. Liberatore » di Atri: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 11068

Ospedale « S. Antonio Abate » di Gallarate: Concorso ad un posto di assistente del primo servizio di radiodiagnostica. Pag. 11068

Ospedali riuniti di Cagliari: Concorso ad un posto di assistente di geriatria . . . . Pag. 11068

Ospedale « Umberto I » di Altamura: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 11069

Ospedale « S. Maria La Civita » di Spinazzola: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . . . Pag. 11069

Ospedale « S. Barbara » di Iglesias: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 11069

REGIONI

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **60**.

Prime norme sul trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza . . . . Pag. 11069

Regione Sicilia

LEGGE 12 maggio 1979, n. **91**.

Proroga e modifica alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 82, concernente l'assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato. Pag. 11071

LEGGE 12 maggio 1979, n. **92**.

Proroga della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, concernente i centri di servizio sociale ed i centri di servizio culturale Pag. 11071

LEGGE 12 maggio 1979, n. **93**.

Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione . . . . Pag. 11072

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 351 DEL 24 DICEMBRE 1980:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1980, n. **878.**

Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica. Caratteristiche degli invii normalizzati.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

Determinazione delle tariffe postali interne per le spedizioni di libri effettuate direttamente dalle case editrici o librarie.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

Determinazione delle tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

Determinazione delle tariffe postali per l'estero.

(11026 - 11025 - 11027)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **873.**

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di L. 281.207.500.000 per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 10, il 18 e il 24 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in materia di trattamento economico e di competenze accessorie del personale postelegrafonico.

Art. 2.

Per l'anno 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale previste per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale sono maggiorate come segue:

L. 1.000 nette giornaliere per i primi dirigenti;

L. 1.100 nette giornaliere per i dirigenti superiori;

L. 1.300 nette giornaliere per i dirigenti generali;

L. 1.500 nette giornaliere per il direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

L. 1.600 nette giornaliere per il direttore generale dell'Amministrazione postelegrafonica.

Dall'anno 1980, con le stesse decorrenze ed i medesimi criteri di erogazione indicati nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo, al personale di cui al primo comma il premio industriale è corrisposto nelle seguenti misure giornaliere nette:

Qualifiche	Misura base	Maggiorazione per dirigenza e funzioni equipollenti
Primo dirigente	3.300	1.200
Dirigente superiore	3.400	1.300
Dirigente generale	3.900	1.400
Direttore ASST	4.200	1.500
Direttore generale Amministrazione PT	4.700	1.600

Nei confronti del medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, computando, ai fini della determinazione dell'ammontare del compenso annuale di incentivazione, l'indennità di funzione.

Art. 3.

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, è ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1° settembre 1980.

La predetta riduzione, che non deve comportare né ampliamento delle dotazioni organiche né aumento di prestazioni straordinarie, va compensata con aumento di produttività.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio 1980 è istituito un compenso annuale di incentivazione riferito all'anno precedente, da corrispondersi al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con effetto dal medesimo esercizio 1980 è soppresso il compenso annuale di fine esercizio, di cui all'articolo 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, i cui stanziamenti, iscritti nel bilancio 1980 rispettivamente ai capitoli 148 e 131 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vengono utilizzati per la dotazione dei nuovi capitoli da istituire relativi al compenso annuale di incentivazione.

L'ammontare del compenso, da erogarsi nel mese di giugno di ogni anno in misura percentuale dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso stesso è pagato, viene fissato annualmente dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Per l'erogazione del compenso, si osservano i seguenti criteri:

a) il compenso è corrisposto:

per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad

infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e di guerra e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato per collocamento in quiescenza, per dispensa o licenziamento a causa di malattia o per dimissioni volontarie;

in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato al personale assunto durante l'anno, ivi compresi i sostituti portalettere purché non abbiano compiuto assenze — per qualsiasi causa — superiori alla metà del periodo di servizio nell'anno;

b) il compenso è ridotto di 1/365 per i giorni in cui non viene corrisposto il premio di produzione e nella misura del 50 per cento per il personale che esegue una prestazione giornaliera inferiore alla metà dell'orario d'obbligo normale;

c) il compenso non va corrisposto:

qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e di guerra, superino complessivamente i centottanta giorni;

a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacità o scarso rendimento o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio;

al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti;

al personale di pubblica sicurezza della polizia postale nonché al personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Art. 5.

I commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera *c*) del precedente comma potranno essere aumentate:

in relazione alla situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti, prendendo a base la situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1977;

in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti è maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unità di personale.

I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche negli elementi di cui al precedente secondo comma, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione ».

Art. 6.

La somma di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, è elevata per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, a L. 84.150.000.000.

Le somme indicate nella lettera *c*) del primo comma dello stesso articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, già variate con legge 24 marzo 1980, n. 93, sono elevate, per l'anno 1980 e per quelli successivi, a lire 200.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui lire 31.340 milioni riferibili al compenso annuale di fine esercizio ed a L. 13.373.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.

Art. 7.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di accesso alle qualifiche funzionali comprese nella quarta, quinta e sesta categoria di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, riservati al personale delle categorie immediatamente inferiori, si prescinde dal possesso del titolo di studio: *a*) per coloro che sono stati inquadrati in queste ultime categorie ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge 3 aprile 1979, n. 101; *b*) per gli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3, alla data di entrata in vigore della presente legge; *c*) per coloro che saranno iscritti negli elenchi stessi a seguito di concorsi indetti entro quest'ultima data. Si prescinde, inoltre, dal possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi previsti dalla lettera *a*) del n. 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Ai fini della partecipazione ai concorsi per l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 8.

Gli idonei dei concorsi pubblici presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonché presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Per l'assunzione di personale della categoria VII, raggruppamento *a*), la facoltà di cui al precedente comma è limitata al 10 per cento dei posti messi a concorso.

Le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici già banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' riconosciuta piena validità ai concorsi pubblici banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fra la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il 16 maggio 1980.

Art. 9.

Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728, è soppressa la frase: « i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni ».

Art. 10.

Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dopo le parole « assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio » sono aggiunte le altre «e di guerra ».

Art. 11.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono estese, con effetto dal 4 maggio 1979, ai componenti ed al personale addetto alla segreteria della commissione paritetica Amministrazione-sindacati istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 12.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano nei confronti dei componenti gli organi collegiali istituzionali operanti nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

Le indennità ed i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 nonché i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Art. 14.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, il congedo ordinario per tutto il personale postelegrafonico è stabilito in 30 giorni lavorativi.

Art. 15.

Con l'espressione « direttore di divisione o equiparata » contenuta nel testo dell'articolo 157 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi il personale della carriera direttiva che ha conseguito l'inquadramento nella VIII categoria professionale, ai sensi degli articoli 29 e 34 della legge 3 aprile 1979, n. 101, anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312.

Resta fermo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 155 della citata legge n. 312, il requisito del possesso della qualifica di direttore di sezione alla data del 31 dicembre 1972.

Art. 16.

La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonché la struttura delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni e degli ispettorati di zona telefonici, fermi restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona quale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'articolo 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e restando altresì ferma la dotazione organica dei rispettivi quadri dirigenziali, possono essere modificate, anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1981, tenendo conto delle esigenze funzionali dei servizi e della evoluzione, anche tecnica, dei diversi settori di competenza delle Aziende postelegrafoniche.

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di lire 1.140 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 10.610 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 4 e il 7 luglio 1980 tra il Governo ed i sindacati della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'ANDAMS, per la corresponsione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma *una tantum* di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980.

E' altresì autorizzata, nei limiti di cui al primo comma, la spesa derivante dalla revisione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario spettante, dal 1° luglio 1980, al personale indicato nel decreto di cui al medesimo primo comma.

E' fatta salva l'attribuzione al personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, di quanto per lo stesso personale è previsto dall'articolo 3 del decreto di cui al primo comma.

Art. 18.

All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive L. 339.080.500.000 si provvede: per lire 282.750 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri »; per lire 50.490 milioni con riduzione, rispettivamente, di lire 10.000 milioni, lire 800 milioni, lire 2.000 milioni, lire 150 milioni, lire 31.340 milioni, lire 850 milioni, lire 1.000 milioni e lire 4.350 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 101, 122, 132, 146, 148, 149, 194, 284 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per L. 2.110.500.000 con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980; per L. 3.380.000.000, per

L. 150.000.000, per L. 50.000.000 e per L. 50.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 132, 102, 147, 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per L. 60.000.000, per L. 30.000.000 e per L. 10.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 115, 130, 193 dello stato di previsone della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980.

All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in L. 297.790.500.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA — DI GIESI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **874**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

nel primo comma, le parole: « sentiti, sulle direttive generali, i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania », *sono sostituite dalle seguenti*: « sentite, sulle direttive generali, le regioni Basilicata e Campania »;

nel quarto comma, le parole: « della regione », *sono sostituite dalle seguenti*: « delle regioni »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il commissario presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle due Camere, una relazione analitica sull'attività svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati »;

All'articolo 2:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il Fondo è alimentato da un primo stanziamento di lire 1.500 miliardi che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonché ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresì confluire contributi delle Comunità europee, nonché di enti e privati »;

nel quinto comma:

alla lettera c), *dopo le parole*: « in favore », *sono aggiunte le seguenti*: « dei conviventi superstiti », *e le parole*: « capofamiglia oppure » *sono soppresse;*

alla lettera d), *le parole*: « in favore delle famiglie » *sono inscrite dopo le seguenti*: « ciascun nucleo familiare », *e sono aggiunte, in fine, le seguenti*: « , mezzi di circolazione necessari al lavoro; »;

alla lettera e), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « nonché alla concessione di contributi di pronto intervento, fino ad un massimo di lire 3 milioni, da erogare alle aziende agricole, singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive e morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutte le spese sostenute per la salvaguardia del bestiame, dei prodotti agricoli e zootecnici e dei foraggi nonché per ogni intervento urgente necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che consentano il recupero del raccolto; »;

dopo la lettera e), *è inserita la seguente*:

« *f*) alla concessione di contributi fino al massimo di lire 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci od attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata »;

dopo il quinto, è aggiunto il seguente comma:

« Il sindaco, sotto la sua personale responsabilità, deve attestare la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del precedente comma »;

All'articolo 3:

nel primo comma:

al capoverso introduttivo, dopo la parola: « abitazione » *sono aggiunte le seguenti*: « esclusivamente a causa ed » *e le parole*: « , il commissario provvede », *sono sostituite dalle seguenti*: « nonché per l'avvio della ripresa delle attività economiche, il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede: »;

alla lettera a), *dopo le parole*: « alla requisizione », *sono inserite le seguenti*: « anche attraverso delega speciale o generale ai sindaci », *e la parola*: « stipulare » *è sostituita dalle seguenti*: « alla stipula di »;

le lettere c) *e* d) *sono sostituite dalle seguenti*:

« *c*) a concedere incentivi ai sinistrati, che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma;

***d*)** a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le

parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici;

e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici »;

dopo il primo, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il commissario provvede ad assegnare contributi per opere urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia di edifici aventi rilevanza storica e artistica e comunque del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico come pure di quello archivistico e bibliografico. Eventuali demolizioni potranno aver luogo soltanto previo consenso delle competenti sovrintendenze.

Al fine di consentire la ripresa dell'attività scolastica e di altre attività istituzionali il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati ad uso pubblico. Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o siano non restaurabili, si provvede in ogni possibile forma alternativa alla ripresa dell'attività scolastica.

Il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni ospedaliere per le opere urgenti di riattazione delle strutture e delle attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980.

Il commissario provvede altresì al pagamento degli indennizzi inerenti l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla installazione degli alloggi di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma e delle aree necessarie alla sistemazione di servizi di pubblica utilità. Tali indennizzi sono determinati secondo le norme previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto dell'indennità che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della predetta legge 29 luglio 1980, n. 385, per l'espropriazione delle aree da occupare, ovvero per ciascun mese o frazione di mese un dodicesimo dell'indennità annua come sopra determinata. Le indennità per l'occupazione d'urgenza devono essere pagate entro tre mesi dalla data dell'occupazione »;

il secondo comma è soppresso;

dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi previsti alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione.

L'accertamento di natura tecnica predisposto dalla commissione tecnica comunale, nominata dal commissario, per gli adempimenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma del presente articolo ha valore di perizia giurata.

La perizia predisposta da un tecnico privato deve essere giurata e va presentata al comune per il visto della commissione tecnica nominata dal commissario.

L'accertamento di cui ai commi precedenti deve essere accompagnato da una dichiarazione del perito, da cui risulti, sotto la sua personale responsabilità, che l'immobile è stato danneggiato in conseguenza del terremoto del novembre 1980 »;

Dopo l'articolo 3, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 3-*bis*. — Le ordinanze di carattere generale adottate dal commissario ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni Basilicata e Campania.

Art. 3-*ter*. — Le comunità montane delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 sono autorizzate ad impiegare i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per gli esercizi 1979, 1980 e 1981 per l'attuazione di opere ed interventi nei settori inerenti lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, anche in deroga a quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Le regioni provvederanno all'accreditamento alle comunità montane dei fondi di cui al comma precedente relativi agli esercizi 1979 e 1980 entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dei fondi dell'esercizio 1981 entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio per l'esercizio suddetto »;

All'articolo 4:

nel primo comma, le parole: « 31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 gennaio 1981 », *e sono soppresse le parole*: « adibiti ad uso di abitazione »;

nel secondo comma, dopo la parola: « morosità », *sono aggiunte le seguenti*: « relativi ad obbligazioni assunte prima del 23 novembre 1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981 »;

nel terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorità amministrativa competente dovrà dichiarare l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze »;

nel quarto comma, le parole: « 23 novembre ed il 31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981 »;

i commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi, sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indicherà i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia.

Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si applicano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento. Tali dichiarazioni e quelle di cui all'articolo 2, sesto comma, sono rilasciate in duplice copia, di cui

una viene conservata, rubricata in ordine alfabetico, dal segretario comunale a disposizione del pubblico. Controlli periodici sulle attestazioni vengono effettuati per sorteggio fino al 30 giugno 1981 dal commissario straordinario e dopo il 30 giugno 1981 dal Ministero dei lavori pubblici.

Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo, terzo e quarto sono prorogate al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati.

La sospensione dei termini processuali prevista nei commi precedenti opera fino al 31 gennaio 1981, salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Nei casi in cui è prorogato il termine di scadenza degli effetti cambiari perché l'obbligato diretto è domiciliato o ha sede nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, uguale proroga è concessa agli obbligati di regresso.

Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, è sospeso fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate relative a mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprietà contadina nonché il pagamento delle rate relative a mutui su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma »;

Dopo l'articolo 4, *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 4-*bis*. — Gli enti locali, i consorzi intercomunali e le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di pubblico interesse e che, per effetto della sospensione dei termini di cui al precedente articolo 4, subiscano contrazioni nelle entrate, possono richiedere anticipazioni agli istituti di credito.

Art. 4-*ter*. — Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 3, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.

Ove alla riattazione non provveda né il proprietario né il locatario, il sindaco, previa diffida, può eseguire i lavori in danno.

Art. 4-*quater*. — Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Governo, in collaborazione con le regioni Basilicata e Campania e con le amministrazioni locali, ed avvalendosi anche di esperti estranei all'amministrazione, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del novembre 1980 per l'adozione dei provvedimenti legislativi ai fini della ricostruzione.

I dati essenziali di tale accertamento sono riportati nelle relazioni trimestrali di cui al precedente articolo 1 »;

All'articolo 5:

nel primo comma, le parole: « 31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 gennaio 1981 »;

nel terzo comma, le parole: « comuni che verranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, », *sono sostituite dalle seguenti*: « comuni disastrati ed ai contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, »;

nel quarto comma, là dove ricorrono, le parole: « 31 *dicembre* 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 gennaio 1981 »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei confronti dei contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 »;

il nono comma è sostituito dal seguente:

« I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 gennaio 1981. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni disastrati e nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati e che abbiano domicilio fiscale nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, sono altresì prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono, anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 gennaio 1981 ed il 29 giugno 1981 »;

All'articolo 7, *nel secondo comma, le parole*: « comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente articolo 4, », *sono sostituite dalle seguenti*: « comuni disastrati ed ai contribuenti, che risultino danneggiati, i quali hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, »;

All'articolo 8, *nel primo comma, le parole*: « 23 novembre-31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 23 novembre 1980-31 gennaio 1981 »;

All'articolo 10:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti

mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981 »;

il terzo comma è sostituto dai seguenti:

« I coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, i soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ad assistenziali per i versamenti compresi tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981.

L'esonero di cui al precedente comma è esteso ai lavoratori delle categorie indicate nel comma stesso, qualora risiedano nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, le cui aziende abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 »;

Dopo l'articolo 10, *è inserito il seguente*:

« Art. 10-*bis*. — Ai titolari o contitolari di azienda residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto-legge iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, nonché ai pescatori autonomi ed associati di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni anzidetti, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, è anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L. 500.000 *una tantum*, maggiorata di L. 100.000 per ogni familiare iscritto negli elenchi di categoria come unità attiva o dichiarato a carico e convivente all'epoca degli eventi calamitosi. In caso di decesso del titolare, la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti.

Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.

L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorità comunale comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi sismici »;

All'articolo 11:

il primo comma è sostituto dal seguente:

« Nelle regioni Basilicata e Campania è sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981 »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 e il 30 giugno 1981. E' pure concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 e che risultino gravemente danneggiate. Il sindaco rilascerà la certificazione d'urgenza. Per le aziende con più di cento addetti l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio.

Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori.

L'INPS e le altre gestioni previdenziali e assistenziali interessate tengono una contabilità speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo nonché alla erogazione dei benefici *una tantum* previsti dagli articoli 10-*bis*, 12 e 12-*ter* e sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici.

Copia della rendicontazione deve essere trasmessa al commissario, per essere allegata alla relazione di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto.

Le somme dovute all'INPS e altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente decreto, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982 »;

All'articolo 12:

nel primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel settore agricolo i beneficiari del trattamento sono soltanto gli operai agricoli a tempo indeterminato. Il trattamento di cui al presente comma è altresì esteso ai braccianti agricoli aventi diritto per l'anno 1980 ai trattamenti straordinari di disoccupazione per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore. Ai braccianti agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di "eccezionale" e ai lavoratori edili regolarmente iscritti al collocamento che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a cento, spetta una indennità *una tantum* di L. 300.000 e di L. 100.000 per ogni convivente a carico, purché residenti nelle zone di cui all'articolo 4, comma quinto. All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa provvede l'ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco »;

nel terzo comma, le parole: « in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatisi. », *sono sostituite dalle seguenti*: « residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al sisma. »;

dopo il decimo, è aggiunto il seguente comma:

« Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei periodi per i quali è corrisposto il trattamento di cui al primo comma è effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato »;

dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di cui al presente articolo sono anticipati dalla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria — separata contabilità per gli interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni — e dalla cassa unica per gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base delle risultanze di gestione »;

Dopo l'articolo 12, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 12-*bis*. — Il pagamento della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto in favore anche dei titolari della pensione stessa che, già residenti, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, si siano trasferiti all'estero.

Art. 12-*ter*. — Ai titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai titolari di pensione sociale o di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale, che godano del minimo di trattamento, è concessa, se danneggiati dal terremoto e se residenti nei comuni di cui al quinto comma dell'articolo 4, una sovvenzione *una tantum* pari ad una mensilità del trattamento in godimento »;

All'articolo 13:

nel secondo comma, le parole: « invalidi da medici appartenenti a » *sono sostituite dalle seguenti*: « permanentemente inabili da medici dipendenti da », *e, là dove ricorre, la parola*: « invalidità », *è sostituita dalla seguente*: « inabilità »;

dopo il terzo, è aggiunto il seguente comma:

« Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi »;

il quarto comma è soppresso;

nel quinto comma, dopo le parole: « presente articolo », *sono aggiunte le seguenti*: « decorrono dalla data dell'evento dannoso e »;

Dopo l'articolo 13, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 13-*bis*. — A decorrere dal 24 novembre 1980 ai cittadini che prestano la loro attività volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dal sisma, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria.

E' fatto obbligo comunque ai cittadini di cui al comma precedente di notificare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività volontaria.

Art. 13-*ter*. — I benefici di natura assistenziale previsti agli articoli 12 e 13 non sono cumulabili tra di loro, fatto salvo il trattamento più favorevole »;

All'articolo 14, *dopo il primo, è aggiunto il seguente comma*:

« E' prorogata fino al 31 dicembre 1981 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di enti locali od ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4. Negli stessi comuni la scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di immobili comunali danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e il pagamento delle rate di ammortamento sono prorogati di un anno »;

Dopo l'articolo 14, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 14-*bis*. — Il commissario al fine di fronteggiare situazioni eccezionali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, su motivata richiesta dei sindaci interessati, dispone:

a) l'assegnazione in favore dei predetti comuni di personale operaio o tecnico-amministrativo in posizione di comando o di distacco, prescelto nelle amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

b) l'assunzione a tempo determinato, mediante convenzione, di tecnici e professionisti privati.

Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 14-*ter*. — Il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province in cui ricadono i comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati dal richiamato decreto, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

I prefetti delle predette province hanno facoltà di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali già collocati a riposo od a personale fornito dei requisiti e titolo per la nomina a segretario comunale anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modifiche, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di riassumere in servizio segretari comunali già collocati a riposo da assegnare, nella qualità di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.

Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.

Art. 14-*quater*. — I sindaci dei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, previa autorizzazione del commissario, emettono ordinativi di pagamento che diventano esecutivi con il visto del commissario stesso o di un funzionario da lui delegato, a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto per le spese riguardanti:

a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui al comma aggiuntivo, dopo l'ultimo, del precedente articolo 12;

b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto;

c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti dalla vigente normativa;

d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma dell'articolo 12.

Art. 14-*quinquies*. — Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione fino a cinquemila abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'aspettativa, come prevista nel comma precedente, va concessa, a richiesta, al sindaco, ai componenti della giunta comunale e ad un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi dei commi precedenti. Il relativo onere grava sul fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 14-*sexies*. — Per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, già modificati dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Sono altresì prorogati di dodici mesi per le suddette regioni i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione superiore a ventimila abitanti, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 14-*septies*. — I termini per gli adempimenti connessi alla riforma sanitaria, previsti al 31 dicembre 1980 dal decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, sono prorogati, per le regioni Basilicata e Campania, al 31 gennaio 1981.

Art. 14-*octies*. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1981, è sospesa, a tutti gli effetti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, nei confronti dei cittadini residenti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4.

Art. 14-*nonies*. — Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle località colpite dal sisma del 23 novembre 1980, l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 187, come modificata dall'articolo 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le indennità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come modificate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, spettanti in relazione allo articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di L. 1.000, a decorrere dal 24 novembre 1980.

Al personale militare impegnato nel soccorso alle popolazioni e nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonché all'opera di ricostruzione delle suddette località, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge.

Art. 14-*decies*. — I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1980 al 1982 residenti alla data del 23 novembre 1980 nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio previsto all'articolo 4, quinto comma, del presente decreto, le cui famiglie abbiano subìto danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche, possono, a domanda, essere esentati dal servizio militare di leva.

Art. 14-*undecies*. — Il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto alla riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, a costituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dai terremoti con il compito di indirizzare, coordinare, promuovere e sviluppare studi ed interventi di carattere sismologico, geologico e di ingegneria finalizzati alla difesa dai terremoti e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici e privati.

Con lo stesso decreto vengono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui sopra.

Viene concesso al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi e compensi spettanti ai componenti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

L'onere di lire 2 miliardi di cui al comma precedente fa carico al fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto »;

All'articolo 15:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente

quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693. Con successivo provvedimento, entro il mese di marzo 1981, in relazione alle indicazioni risultanti dalla prima relazione trimestrale presentata al Parlamento dal commissario, si provvederà alle ulteriori occorrenze finanziarie che dovessero risultare necessarie »;

Dopo l'articolo 15, *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 15-*bis*. — Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare, a concorrenza del controvalore in lire di un miliardo di unità di conto, una convenzione con la commissione delle Comunità europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di impiego e di ripartizione tra i vari soggetti interessati di tale controvalore in mutui con abbuono del 3 per cento annuo del tasso di interesse, accordato nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità per il finanziamento d'investimenti, destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro provvederà al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunicherà con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Per l'anno finanziario 1981 al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le società concessionarie di pubblici servizi, sono autorizzati a contrarre mutui con la BEI per le finalità indicate nella convenzione di cui al primo comma per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma nelle regioni Campania e Basilicata. Tali mutui sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio. Al fine della garanzia per il rischio di cambio sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1981 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Art. 15-*ter*. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad istituire una speciale delegazione decentrata per le zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, per il finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica.

Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi e prestiti riserverà una quota di 1.000 miliardi di lire a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.

L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato.

Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere, con le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, fino ad un massimo di trenta impiegati per le mansioni corrispondenti alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.

Potrà essere altresì temporaneamente distaccato alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.

I comuni di cui all'articolo 4 del presente decreto, d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali, e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuerà le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.

Per l'assistenza tecnica ai comuni di cui al precedente articolo 4, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato per un periodo non superiore al triennio, dieci ingegneri e quindici geometri, abilitati all'esercizio della professione.

I contratti di cui al comma precedente sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro del tesoro.

La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata ad avvalersi anche di liberi professionisti per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo.

Il personale della Cassa depositi e prestiti di cui all'ottavo comma effettuerà le singole prestazioni di assistenza in esso indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad affittare o ad acquistare, con imputazione al fondo di riserva, gli immobili necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge.

Art. 15-*quater*. — Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà.

Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — REVIGLIO — ANDREATTA — FOSCHI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **875.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, concernente ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, *le parole*: « di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, », *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, »;

all'articolo 2, *nel primo comma, le parole*: « di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, », *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, »;

all'articolo 3, *nel primo comma, le parole*: « Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 ed indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, », *sono sostituite dalle seguenti*: « Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, »;

all'articolo 4, *nel primo comma, le parole*: « di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, », *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, »;

all'articolo 5, *nel primo comma, alla lettera* g), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « , dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. »;

all'articolo 7, *nel primo comma, le parole*: « previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, », *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, »;

all'articolo 9, *nel primo comma, le parole*: « a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776. », *sono sostituite dalle seguenti*: « nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione. »;

l'articolo 10 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 10. — I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, nonché i medesimi redditi prodotti nei comuni danneggiati, indicati nel citato decreto e percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esclusi, per l'anno 1980, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. »;

dopo l'articolo 10, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 10-*bis*. — Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili urbani, destinati ad abitazione di soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esenti, fino al 31 dicembre 1982, dall'imposta di registro se l'acquisto è effettuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni »;

all'articolo 11, *nei commi primo ed ultimo, rispettivamente, le parole*: « a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, », *sono sostituite dalle seguenti*: « nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, »;

all'articolo 12, *le parole*: « a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, », *sono sostituite dalle seguenti*: « nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, »;

dopo l'articolo 12, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 12-*bis*. — Sono esenti dall'imposta di soggiorno coloro che, a causa del terremoto, dimorano in comuni diversi da quello di loro residenza, dichiarati stazione di soggiorno, di cura o turismo, ovvero inclusi nello elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, per tutto il periodo in cui perduri lo stato di necessità riconosciuto dalle autorità competenti. »;

all'articolo 13, *nei commi primo, quarto, settimo e nono, rispettivamente, le parole*: « di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 », *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione »;

all'articolo 15, *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« Allo stesso personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA — DI GIESI — FOSCHI — BARTOLOMEI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. **876**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

I primi due commi dell'art. 97 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 97. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le seguenti lauree:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso di studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, suddivisi in tre bienni.

La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e in un triennio.

Dopo l'art. 102, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 103. — L'ammissione al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Il numero massimo degli studenti ammessi al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sarà determinato dalla consistenza delle strutture (didattiche e cliniche) disponibili presso i locali annessi alla clinica odontoiatrica, secondo un rapporto pari a numero tre iscritti per ogni posto di lavoro (riunito e posto a banco odontotecnico) che verrà esclusivamente adibito all'espletamento del corso di laurea. Attualmente le attrezzature didattico-scientifiche specialistiche consentono l'ammissione di venti studenti per anno di corso.

Art. 104. — Gli insegnamenti per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono i seguenti:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);

* 2) biologia generale applicata agli studi medici;

* 3) chimica;

* 4) chimica biologica;

5) farmacologia (semestrale);

* 6) fisica medica;

7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;

8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);

9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;

10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;

* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);

12) materiali dentari;

13) microbiologia (semestrale);

14) odontoiatria conservatrice (triennale - secondo, terzo e quarto anno);

15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - terzo e quarto anno);

17) clinca odontostomatologica (biennale - quarto e quinto anno);

18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) *(biennale - quarto e quinto anno)*;

21) parodontologia (biennale - quarto e quinto anno);

22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);

24) patologia speciale odontostomatologica;

25) pedodonzia (semestrale);

26) protesi dentaria (triennale - terzo, quarto e quinto anno);

27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venerologia (semestrale);
* 3) chirurgia maxillo-facciale;
* 4) statistica sanitaria;

altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere l'esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a superare tanti esami quante sono le annualità.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve avere seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1980
Registro n. 115 Istruzione, foglio n. 363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. 877.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è sostituito dai seguenti:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in:

a) medicina e chirurgia;
b) odontoiatria e protesi dentaria.

La durata del corso degli studi è di sei anni per la laurea in medicina e chirurgia e di cinque anni per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 43, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 44. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari è istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Il corso di studi per il conseguimento della laurea è stabilito in cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea è quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 45. — Il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria comincerà a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1980-81 con il primo ed il secondo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al secondo.

Art. 46. — L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con test a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

A partire dall'anno accademico 1980-81 saranno formulate due graduatorie distinte, l'una per gli studenti da iscriversi al primo anno, l'altra per quelli che in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 potranno iscriversi al secondo anno per un numero che in totale non supererà comunque le dieci unità per ciascun anno.

Art. 47. — Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica e propedeutica biochimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Art. 48. — Sulla base della consistenza delle strutture (didattiche e cliniche) attualmente disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia, si determina che il numero massimo di studenti che possono iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta allievi nei cinque anni.

Art. 49. — L'ordinamento del corso di laurea è stabilito come segue:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - secondo, terzo e quarto anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - terzo e quarto anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - quarto e quinto anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - quarto e quinto anno);
21) parodontologia (biennale - quarto e quinto anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - terzo, quarto e quinto anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venerologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;

altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Art. 50.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Art. 51. — Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 364

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 350.000.000 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78 con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 348, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Umbria la somma di L. 38.178.600, quale anticipo del 5% 1978, secondo programma triennale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 281, con il quale sono stati attribuiti alla regione Umbria i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 8968 del 17 luglio 1980, resa dall'assessore competente della regione Umbria, ai

sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede la somministrazione della somma di lire 350.000.000 a valere sullo stanziamento dell'anno 1978 (secondo programma triennale);

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 350.000.000 è assegnata alla regione Umbria per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1980
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 38

(11212)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1980.

Quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia ed all'estero nell'anno 1981.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1981;

Visto l'art. 31 della succitata legge;

Decreta:

1) La ditta Sircai - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli n. 46/50, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Morfina kg 50;
Codeina kg 434;
Etilmorfina kg. 40;
Tebaina nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

2) La ditta Sifac - Società italiana fabbricazione alcaloidi prodotti chimici, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Morfina kg 50;
Codeina kg 462;
Diidrocodeina kg 312;
Tebaina nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

e per l'esportazione:

Morfina kg 300;
Codeina kg 1000;
Etilmorfina kg 100;
Diidrocodeina kg 250.

3) La ditta Salars, via S. Francesco, 5, Como-Camerlata, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Morfina kg 50;
Codeina kg 504;
Diidrocodeina kg 338;
Tebaina nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

e per l'esportazione:

Codeina kg 500;
Etilmorfina kg 50;
Diidrocodeina kg 50;
Idrocodone kg 100;
Folcodina kg 100;
Ossicodone kg 100;
Ossimorfone kg 50.

4) La ditta B.T.B., via Paullo, 11, Tribiano (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Difenossina kg 10;
Difenossilato kg 20;
Metilfenidato kg 10;

e per l'esportazione:

Difenossina kg 250;
Difenossilato kg 250;
Metilfenidato kg 350.

5) La ditta Istituto sieroterapico italiano, S. Antimo (Napoli), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Amfepramone kg 1000;

e per l'esportazione:

Amfepramone kg 1000.

6) La ditta Laboratori MAG, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Amfepramone kg 1000;
Fendimetrazina kg 3000;
Destropropossifene kg 1000;

e per l'esportazione:

Amfepramone kg 3000;
Fendimetrazina kg 12000.

7) La ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja, viale Lombardia, 20, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Pentazocina kg 15;

e per l'esportazione:

Pentazocina kg 450.

8) La ditta Fabbrica italiana sintetici S.p.a., via Milano, 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Pentazocina kg 250;

e per l'esportazione:

Pentazocina kg 1400.

9) La ditta Gruppo Lepetit S.p.a., Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Destropropossifene kg 15000;

e per l'esportazione:

Destropropossifene kg 60000.

10) La ditta I.C.M. S.p.a. - Industria chimica milanese, via Pavese, 2, Rozzano (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Destropropossifene kg 1000;

e per l'esportazione:

Destropropossifene kg 9000.

11) La ditta Seci-Farma S.p.a., via G. B. Grassi, 97, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Destropropossifene kg 1500;

e per l'esportazione:

Destropropossifene kg 20000.

12) La ditta Tosi, via Breme, 26, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1981 per il consumo nazionale:

Metadone cloridrato kg 36.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981.

Roma, addì 29 novembre 1980

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(11349)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1980.

Modificazione allo statuto dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto l'atto 3 aprile 1922 pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni n. 20 del 18 maggio 1922, con il quale venne costituita in Roma l'« Unione italiana di riassicurazione » S.p.a. ed approvato il relativo statuto;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1930, 10 novembre 1939, 22 novembre 1948, 13 febbraio 1950, 30 dicembre 1959, 30 aprile 1962, 7 gennaio 1966, 4 gennaio 1967, 25 gennaio 1974, 21 febbraio 1975, 18 febbraio 1977, 2 marzo 1978 e 12 maggio 1980, con i quali sono state approvate modifiche allo statuto dell'ente predetto;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria, tenuta in Roma il 19 giugno 1980 dagli azionisti della « Unione italiana di riassicurazione » S.p.a., che ha deliberato la proroga della durata della società sino al 31 dicembre 2050 e la conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 4 dello statuto della « Unione italiana di riassicurazione » S.p.a., con sede in Roma, deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 19 giugno 1980, risultante dal verbale assembleare ricevuto dal notaio Filippo Grispini di Roma, rogito 13751, repertorio 41596, registrato a Roma - ufficio atti pubblici, il 2 luglio 1980, in base alla quale la durata della società predetta è prorogata sino al 31 dicembre 2050.

Roma, addì 3 dicembre 1980

(11329) p. *Il Ministro*: REBECCHINI

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Approvazione di un tasso di premio di assicurazione sulla vita, presentato dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio da utilizzare per un solo contratto di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvato il seguente tasso di premio di assicurazione sulla vita, presentato dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tasso di premio pari a L. 564,684 per ogni L. 100 di rendita vitalizia immediata annua costante, pagabile a rate mensili posticipate, certa per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, per un'assicuranda di anni ottantuno e mesi nove.

Roma, addì 5 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(11411)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Limitazione di funzioni del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Praia (Repubblica di Capo Verde).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Antonio Martins De Souza Lobo, agente consolare onorario in Praia, con circoscrizione sulla Repubblica di Capo Verde, oltre all'adempimento dei generali

doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testimoni formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni di residenza;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto agente consolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Dakar.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: COLOMBO

(11410)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.
Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo «Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia», in Pordenone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1067, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto, 30 maggio 1966, n. 547 e 21 dicembre 1974, n. 870, con i quali è stato modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1976, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti, per gli anni 1976, 1977, 1978 e 1979;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, è composto dai seguenti membri:

De Vincentiis dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Sandrin rag. Mario, su designazione del comune di Pordenone;

Bandiani dott. Enzo, su designazione dell'amministrazione provinciale di Udine.

I membri del collegio durano in carica quattro esercizi finanziari, a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(11353)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.
Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, concernente la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utlità, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, a norma del quale la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità spetta al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1980, con il quale è stato nominato, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, il presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visti gli statuti del CREDIOP e dell'ICIPU ed, in particolare, gli articoli 27 e 33 che prevedono la corresponsione di un emolumento ai componenti il consiglio di amministrazione;

Avuto presente che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere per il presidente degli Istituti in parola alla determinazione

sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è determinata come segue, a decorrere dalla data di nomina;

compenso annuo lordo: 60 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: L. 80.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(11427)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3020/80 della commissione, del 24 novembre 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3021/80 della commissione, del 24 novembre 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi della Sierra Leone a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3022/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV e che modifica il regolamento (CEE) n. 1427/80.

Regolamento (CEE) n. 3023/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II b), IV, V e VI e che modifica il regolamento (CEE) n. 1428/80.

Regolamento (CEE) n. 3024/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Repubblica democratica tedesca e che modifica il regolamento (CEE) n. 1429/80).

Regolamento (CEE) n. 3025 della commissione, del 24 novembre 1980, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Repubblica democratica tedesca e che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/80.

Regolamento (CEE) n. 3026/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II b), V, VI, VII a) e VII c), esclusa l'Unione Sovietica, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/80.

Regolamento (CEE) n. 3027/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di segala verso la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la zona II b) e che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/80.

Pubblicati nel n. L 317 *del* 25 *novembre* 1980.

(300/C)

Regolamento (CEE) n. 3028/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3029/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3030/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3031/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3032/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 316 *del* 25 *novembre* 1980.

(301/C)

Regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consigio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

Pubblicati nel n. L 323 *del* 29 *novembre* 1980.

(302/C)

Regolamento (CEE) n. 3036/80 della commissione, del 25 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3037/80 della commissione, del 25 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3038/80 della commissione, del 25 novembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2971/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3039/80 della commissione, del 25 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3040/80 della commissione, del 25 novembre 1980, che ripristina la riscossione del dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3041/80 della commissione, del 25 novembre 1980, che determina, in talune zone marittime situate all'ovest della Scozia, il periodo preciso che si estende dal 1° ottobre 1980 al 31 marzo 1981, durante il quale è vietato l'impiego di reti a strascico, di ciancioli danesi o reti analoghe nonché di cianciolì o di reti da circuizione.

Regolamento (CEE) n. 3042/80 della commissione, del 25 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3043/80 della commissione, del 25 novembre 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 319 *del* 26 *novembre* 1980.

(303/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 19 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	945,05	945,05	945,10	945,05	945 —	945,05	944,95	945,05	945,05	945 —
Dollaro canadese	783,60	783,60	789 —	783,60	783,45	783,55	789,25	783,60	783,60	783,55
Marco germanico	474,98	474,98	475,70	474,98	474,80	474,95	475 —	474,98	474,98	474,95
Fiorino olandese	437,18	437,18	437 —	437,18	436,89	437,15	437,12	437,18	437,18	437,15
Franco belga	29,543	29,543	29,515	29,543	29,53	29,55	29,515	29,543	29,543	29,50
Franco francese	205,50	205,50	205,40	205,50	205,63	205,50	205,55	205,50	205,50	205,48
Lira sterlina	2195,60	2195,60	2200,25	2195,60	2194,29	2195,55	2196,55	2195,60	2195,60	2195,55
Lira irlandese	1770 —	1770 —	1768 —	1770 —	1767,15	—	1765 —	1770 —	1770 —	—
Corona danese	155,10	155,10	155,10	155,10	155,04	155,10	155,07	155,10	155,10	155,10
Corona norvegese	181,98	181,98	182,20	181,98	182,22	181,95	182,07	181,98	181,98	181,95
Corona svedese	213,24	213,24	213,50	213,24	213,27	213,25	212,23	213,24	213,24	213,20
Franco svizzero	521,15	521,15	521,10	521,15	521,52	521,10	522,15	521,15	521,15	521,15
Scellino austriaco	67 —	67 —	67,05	67 —	66,99	67 —	67,06	67 —	67 —	67 —
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,67	17 —	17,59	17 —	17,60	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,82	11,82	11,84	11,82	11,81	11,80	11,827	11,82	11,82	11,80
Yen giapponese	4,533	4,533	4,53	4,533	4,530	4,50	4,533	4,533	4,533	4,50

Media dei titoli del 19 dicembre 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	61,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,200
» 5,50 % » » 1968-83	87,200
» 5,50 % » » 1969-84	83,250
» 6 % » » 1970-85	80,825
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,950
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	85 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,500
» » » » 1-10-1979/81	99,300
» » » » 1-12-1979/81	99,400
» » » » 1- 5-1979/82	98,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,050
» » » » 1-10-1979/82	98,150
» » » » 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,350
» » » » 1- 5-1980/82	98,200
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,775
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,950
» » » 12 % 1- 4-1982	95,025
» » » 12 % 1-10-1983	91,700
» » » 12 % 1- 1-1984	91,400
» » » 12 % 1- 4-1984	91,900
» » » 12 % 1-10-1984	91,85
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	945 —
Dollaro canadese	786,425
Marco germanico	474,99
Fiorino olandese	437,15
Franco belga	29,529
Franco francese	205,525
Lira sterlina	2196,075
Lira irlandese	1767,50
Corona danese	155,085
Corona norvegese	182,025
Corona svedese	213,235
Franco svizzero	521,65
Scellino austriaco	67,03
Escudo portoghese	17,30
Peseta spagnola	11,823
Yen giapponese	4,533

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 24 ottobre 1980, n. 736/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Firenze, la donazione di L. 81.000.000 da destinare alla clinica ostetrica e ginecologica prima di detta Università, per l'acquisto di apparecchiature.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 24 ottobre 1980, n. 737/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio e depositi di Prato la donazione di L. 2.500.000 da destinare alla clinica medica generale e terapia medica terza di detta Università, per l'acquisto di apparecchiature scientifiche.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 24 ottobre 1980, n. 738/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Banca Toscana di Firenze la donazione di lire 5.000.000 da destinare alla clinica medica generale e terapia medica terza di detta Università per la ricerca scientifica.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 24 ottobre 1980, n. 739/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Nestlè di Milano la donazione di L. 1.200.000, da destinare alla clinica pediatrica prima di detta Università, per l'acquisto di attrezzature di ricerca scientifica.

(11290)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società Cooperativa edilizia partenopea « C.E.P. », in Napoli

Con decreto ministeriale 24 novembre 1980, i poteri conferiti al dott. Beniamino Lupo, commissario governativo della società Cooperativa edilizia partenopea « C.E.P. », in Napoli, sono stati prorogati fino al 19 gennaio 1981.

(11336)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 agosto 1980, concernente norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e particolari caratteristiche ed accessori dei veicoli cisterna da adibire al trasporto su strada di materie pericolose che presentano pericolo di incendio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 7, all'inizio della prima colonna, punto 3.1.2., dove è scritto « 3.1.2., », leggasi: « 2) »;

alla pagina 9, punto 5.1., sottopunto 4., nella tabella sotto la voce « Raggio di curvatura max dell'involucro », dove è scritto: « 2 + 3 2 + 3, », leggasi: « 2 + 3 2 ÷ 3, »;

alla pagina 11:

punto 7.10., sottopunto 1., prima colonna (formula), anzichè: $\frac{2}{K-1}$, leggasi: $\frac{2}{K+1}$;

punto 7.10., sottopunto 1., seconda colonna, nella tabella: sotto l'intestazione K: anzichè: « 2,44 », leggasi: « 1,44 »; sotto l'intestazione C: anzichè: « 447 », leggasi: « 347 »; anzichè: « 254 », leggasi: « 354 »;

punto 7.10., sottopunto 2., definizione di Q_c, anzichè: « °C, », leggasi: « 0 °C, »;

Nota: anzichè: « $\frac{P_1}{P_2}$, », leggasi: « $\frac{P_2}{P_1}$ »;

alla pagina 12,

punto 8.1. (formula) anzichè: « $\frac{1000}{1+(50-t)}$ % », leggasi: « $\frac{100}{1+\alpha(50-t)}$ % »;

alla pagina 13: punto 13.1., sottopunto 1, anzichè: « ... omologato) », leggasi: « ... approvato) »;

alla pagina 16:

prima del punto 21.1. inserire la seguente riga: « 21. *Controlli periodici sui veicoli-cisterna* ».

Punto 21.1., anzichè: « 6), 7), », leggasi: « 6), 7) e 8. »;

Punto 23.8., anzichè: « ... (pressione assoluta) non possono ... », leggasi: « ... (pressione assoluta) possono ... »;

alla pagina 17: ultima colonna a destra, sotto la voce « della materia », il penultimo numero, anzichè: « 1220 », leggasi: « 1202 »;

alla pagina 18: punto 24.4., sottopunto 1), terzo comma, anzichè: « ... nell'involucro nella parete superiore ... », leggasi: « ... nell'involucro nella parte superiore ... »;

alla pagina 19: nella testata della tabella, anzichè: « Ordinale di appartenenza », leggasi: « Classe e ordinale di appartenenza »;

alla pagina 20:

punto 25.20., anzichè:

« — classe 5.2.:

tutte le materie devono portare i pannelli ... », leggasi:

« — classe 5.2.:

tutte le materie;

devono portare i pannelli ... »;

nella testata della tabella, anzichè: « ordinale di appartenenza », leggasi: « Classe e ordinale di appartenenza »;

Nel decreto ministeriale 9 agosto 1980, riguardante norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e particolari caratteristiche ed accessori dei veicoli cisterna da adibire al trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980, vanno apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 26:

punto 18.9. (già rettificato in 26.9.: v. *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1980) alla seconda colonna, sottopunto 3, anzichè: « ... altezza tale da risultare ... », leggasi: « ... altezza dal suolo tale da risultare ... »;

punto 18.11. (già rettificato in 26.11: v. *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1980), anzichè: « 8.1 1° 8.1 1) d) », leggasi: « 8.1 1) d) »;

Nel decreto ministeriale 11 agosto 1980, riguardante cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose: approvazione del tipo; specifiche per le giunzioni saldate; materiali; modello del libretto; modello della dichiarazione di conformità del veicolo cisterna; modello della dichiarazione di conformità della cisterna, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980, vanno apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 33: anzichè « ALLEGATO N. 1 », leggasi: « ALLEGATO N. 3 »;

alla pagina 39: anzichè: « ALLEGATO N. 3 », leggasi: « ALLEGATO N. 1 »;

(11367)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 461/P dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a otto posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione numero 436/P del 24 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 novembre 1979.

(11419)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Lombardia e Liguria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46-47 del 16-23 novembre 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1978, registro n. 107 Istruzione, foglio n. 301, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Lombardia e Liguria.

(11298)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46-47 del 16-23 novembre 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1978, registro n. 103 Istruzione, foglio n. 391, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte.

(11300)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di psichiatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Visto il proprio decreto del 5 febbraio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di psichiatria per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 23 ottobre 1976, con il quale il dott. Bruno Giuliani, nato a Deliceto (Foggia) il 30 dicembre 1939, era stato escluso dalla graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come frequentatore, presso la clinica delle malattie nervose e mentali di Bari, alla data dell'8 maggio 1969;

Vista l'ordinanza pronunziata il 10 novembre 1976, n. 340, reg. ord. 1457/76, reg ric. anno 1976 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Bruno Giuliani, ammettendo con riserva questo ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 29 giugno 1977, n. 866, reg. dec. n. 1457/76, reg. ric. anno 1977, che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Giuliani, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Bruno Giuliani ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 87/100 (ottantasette centesimi);

Decreta:

Il dott. Bruno Giuliani, nato a Deliceto (Foggia), il 30 dicembre 1939, è inscritto nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di psichiatria per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1977, con il punteggio di 87/100 (ottantasette centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11142)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;
Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978, di aumento da sei a nove posti;
Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1979, di aumento da nove a tredici posti;
Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 13 febbraio 1980, di aumento da tredici a diciannove posti;
Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1979, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Visto il decreto presidenziale in data 25 novembre 1980 di esclusione dal concorso della candidata Carillo Elena;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali *20 luglio e 26 agosto 1978, 22 gennaio 1979 e 21 gennaio* 1980:

1) Di Dio Mollica Francesca 26,19
2) Balbo Rita 25,53
3) Stile Rossana 25,43
4) Dei Fiori Lina 23,32
5) Compagnucci Maria Grazia 22,86
6) Tiburzi Elvio 22,83
7) Proia Loredana 22,82
8) De Rensis Rosamaria 22,80
9) Lorenzi Santina 22,72
10) Mollo Antonio Loreto 22,31
11) Femminella Rosella 22,08
12) Napolitani Maria Grazia 22,01
13) Moroni Fiori Paola 21,95
14) Galli Elena 21,90
15) D'Amico Simonetta 21,89
16) Valentini Gregorio 21,86
17) Pistolesi Patrizia 21,72
18) Fraioli Fernanda 21,66
19) Mauta Maria Saveria Domenica 21,62
20) Costantini Anna 21,58
21) Pulcini Anna Maria 21,53
22) Conforti Mariapaola 21,51
23) Paglione Pierina 21,50
24) Sciarpelletti Carla 21,42
25) Agostini Maria Antonietta 21,21
26) Proia Mauro 21,00
27) De Felici Fausto 20,99
28) Tarquini Mangano Gabriella 20,85
29) Francardi Maria Letizia 20,82
30) Bolotti Sandra 20,72
31) Casali Alfredo 20,55
32) Pizzuto Giovanni 20,54
33) Dell'Aquila Finetti Anna Maria . . . 20,52
34) Tucci Alberto 20,42
35) Benfenati Patrizia 20,41
36) Oddo Giuseppina 20,36
37) Graziosi Roberta 20,34
38) Di Camillo Nadia 19,99
39) Pigrucci Cinzia 19,90
40) Carillo Maria Rosaria 19,82
41) Campodipietro Anna Maria Placida 19,40

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Di Dio Mollica Francesca
2) Balbo Rita
3) Stile Rossana
4) Dei Fiori Lina
5) Compagnucci Maria Grazia
6) Tiburzi Elvio
7) Proia Loredana
8) De Rensis Rosamaria
9) Lorenzi Santina
10) Mollo Antonio Loreto
11) Femminella Rosella
12) Napolitani Maria Grazia
13) Moroni Fiori Paola
14) Galli Elena
15) D'Amico Simonetta
16) Valentini Gregorio
17) Pistolesi Patrizia
18) Fraioli Fernanda
19) Mauta Maria Saveria Domenica

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Costantini Anna
2) Pulcini Anna Maria
3) Conforti Mariapaola
4) Paglione Pierina
5) Sciarpelletti Carla
6) Agostini Maria Antonietta
7) Proia Mauro
8) De Felici Fausto
9) Tarquini Mangano Gabriella
10) Francardi Maria Letizia
11) Bolotti Sandra
12) Casali Alfredo
13) Pizzuto Giovanni
14) Dell'Aquila Finetti Anna Maria
15) Tucci Alberto
16) Benfenati Patrizia
17) Oddo Giuseppina
18) Graziosi Roberta
19) Di Camillo Nadia
20) Pigrucci Cinzia
21) Carillo Maria Rosaria
22) Campodipietro Anna Maria Placida

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il presidente: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1980
Registro n. 9 *Presidenza, foglio* 187

(11369)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DEI BATTUTI » DI SPILIMBERGO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spilimbergo (Pordenone).

(4343/S)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(4342/S)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Budrio (Bologna).

(4344/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Policlinico « S. Orsola »:

un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno);
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);
un posto di assistente di oncologia (a tempo pieno).

Ospedale maggiore « C. A. Pizzardi »:

un posto di vice direttore sanitario (a tempo pieno);
tre posti di aiuto di chirurgia generale.

Ospedale « M. Malpighi » di Montecatone d'Imola:

un posto di aiuto di pneumologia.

Ospedale « Bellaria »:

un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(4346/S)

OSPEDALE « REGINA APOSTOLORUM » DI ALBANO LAZIALE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Albano Laziale (Roma).

(4345/S)

OSPEDALE « B. LAURO » DI PALMA CAMPANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Palma Campania (Napoli).

(4349/S)

OSPEDALE « M. LAURO » DI S. AGNELLO DI SORRENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agnello di Sorrento (Napoli).

(4350/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di medicina legale per la sede di Curteri;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(4348/S)

OSPEDALE CIVILE « S. RINALDI » DI PESCINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(4360/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente pediatra (il numero dei posti è elevato da uno a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(4352/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « ALTO TEVERE UMBRO », IN CITTÀ DI CASTELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Città di Castello:

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente oculista;

un posto di assistente del pronto soccorso;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente ortopedico.

Ospedale di Umbertide:

un posto di assistente del pronto soccorso;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(4362/S)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

due posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(4367/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(4368/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITÀ » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio analisi;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(4366/S)

OSPEDALE DI TIRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tirano (Sondrio).

(4364/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di oculistica;
un posto di primario della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Pesaro.

(4361/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(4356/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso a due posti di assistente della sezione di assistenza neonatale, aggregata alla divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della sezione di assistenza neonatale, aggregata alla divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(4357/S)

OSPEDALE « DI TINCHI » DI PISTICCI

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pisticci (Matera).

(4371/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(4353/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorso ad un posto di assistente del primo servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del primo servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(4354/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(4355/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ALTAMURA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Altamura (Bari).

(4363/S)

OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Spinazzola (Bari).

(4365/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

due posti di assistente del servizio di emodialisi;

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(4358/S)

R E G I O N I

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **60**.

Prime norme sul trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina, nella prima attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale ed operanti nella regione Lazio comprese in una delle seguenti categorie:

a) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati da comuni, province, dalla Regione o da altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, una autorità religiosa o un suo rappresentante;

c) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal trasferimento ai comuni, ai sensi della legislazione statale vigente;

2) alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla lettera *b*) del precedente comma che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare.

Le disposizioni della presente legge si applicano in ogni caso alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla lettera *b*) del primo comma che gestiscono convitti, istituti di ricovero ed orfanotrofi anche se all'interno svolgono attività scolastiche, nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono attività di istruzione professionale.

Art. 2.

La giunta regionale, con proprie deliberazioni, previo parere della commissione consiliare competente, sentite le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le amministrazioni comunali interessate individua le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle quali si applicano le disposizioni della presente legge.

Le deliberazioni di cui al precedente comma sono comunque adottate nel caso in cui non siano pervenute entro sessanta giorni dalla richiesta le osservazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei comuni interessati.

Le deliberazioni della giunta regionale di cui al primo comma sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Gli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sono state adottate le deliberazioni di cui al precedente art. 2, assumono, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione del Bollettino ufficiale e fino alla data di decorrenza

della deliberazione della giunta regionale di cui al successivo art. 5, le funzioni di liquidazione e restano in carica unicamente per:

1) gli adempimenti di cui al successivo art. 4;

2) la redazione del verbale di chiusura della contabilità al giorno di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione di cui al precedente art. 2 e la presentazione, nei termini previsti dalle norme vigenti, del relativo rendiconto finanziario e patrimoniale;

3) assicurare la continuità dei servizi e la ordinaria gestione economica e patrimoniale;

4) la resa del conto alla data di decorrenza della deliberazione di cui al successivo art. 5.

Nei casi in cui non risulti possibile individuare, neppure mediante l'istituto della «prorogatio», i componenti degli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, provvede alle funzioni di liquidazione di cui al presente articolo il sindaco del comune ove l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ha sede legale o un suo delegato.

Art. 4.

Gli organi di cui al precedente art. 3, con apposito atto deliberativo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di assunzione delle funzioni di liquidazione provvedono:

a) alla individuazione dei rapporti giuridici pendenti eventualmente distinguendoli secondo la pertinenza per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza raggruppate;

b) alla individuazione del personale comunque in servizio alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione di cui al precedente art. 2 mediante un elenco nominativo da cui risultino la natura e la decorrenza del rapporto, la qualifica, il trattamento economico e previdenziale in atto;

c) alla rilevazione dei beni immobili sulla base degli inventari esistenti presso l'ente, delle iscrizioni catastali o ipotecarie e delle trascrizioni sui registri immobiliari; alla rilevazione dei beni mobili anche non inventariati; alla catalogazione e descrizione di tutti i beni, distinguendo eventualmente secondo la pertinenza per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza raggruppate. La rilevazione deve evidenziare quali beni siano utilizzati per l'erogazione di servizi, per la sede dell'ente o per produzione di reddito.

Gli organi di liquidazione trasmettono la deliberazione di cui al precedente comma alla giunta regionale per i provvedimenti previsti nei successivi articoli e, contestualmente, al comune nel cui territorio ha sede legale l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

In caso di inadempienza dell'organo amministrativo dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, all'espletamento dei suddetti adempimenti provvede nei successivi sessanta giorni il sindaco o un suo delegato.

Art. 5.

La giunta regionale, sentita l'amministrazione comunale interessata, con distinte deliberazioni da adottarsi per ciascuna istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, dispone, secondo i criteri indicati nei successivi articoli, l'attribuzione ai comuni, singoli o associati, del personale e della proprietà dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza individuate ai sensi del precedente art. 2.

Con lo stesso provvedimento si individuano i comuni che subentrano nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti che a qualsiasi titolo ineriscono ai beni ed alle loro pertinenze nonchè in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

Le deliberazioni di cui al primo comma sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 6.

I beni immobili e mobili, compresi il numerario e i titoli di credito delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza individuate ai sensi del precedente art. 2 sono assegnati al comune ove l'istituzione ha sede legale.

Nel caso in cui le strutture destinate a servizi di assistenza sociale siano ubicate in comuni diversi da quello in cui ha sede legale l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la giunta regionale provvede all'assegnazione di detti beni, sentite le amministrazioni comunali interessate e previo parere della competente commissione consiliare, anche in deroga a quanto stabilito dal comma precedente. La giunta regionale, con le stesse procedure, può provvedere nel caso in cui gli altri beni immobili siano ubicati in uno o più comuni diversi da quello in cui ha sede legale l'istituzione.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione di servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, a norma dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le strutture delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza stabilmente destinate ad erogazione di servizi sanitari sono assegnate ai comuni con criteri di cui ai commi precedenti e dagli stessi comuni eventualmente destinati all'unità sanitaria locale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

Art. 7.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alla data di decorrenza del provvedimento della giunta regionale di cui al precedente art. 5 è assegnato ai comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati allo svolgimento delle funzioni o alla erogazione dei servizi a norma del precedente art. 6, purché assunto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di atti adottati in conformità alle norme all'epoca vigenti.

Fino all'inquadramento, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico vigente presso l'ente di provenienza alla data di decorrenza del provvedimento della giunta regionale di cui al precedente art. 5.

L'inquadramento avverrà sulla base di successiva legge regionale tenuto conto della posizione giuridica ed economica acquisita alla data di cui al comma precedente.

I comuni subentrano altresì con le stesse modalità nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quelli indicati dal precedente primo comma.

Art. 8.

Gli archivi degli enti soppressi con la presente legge sono trasferiti ai comuni ove l'ente ha sede legale.

Sono altresì trasferiti ai rispettivi comuni gli archivi degli enti comunali di assistenza, sciolti con legge regionale 29 maggio 1978, n. 22.

Art. 9

La Regione con successivo provvedimento legislativo, da emanarsi entro il 31 dicembre 1980, detterà norme per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale e operanti nella regione Lazio alle quali non si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 10.

In carenza di legislazione nazionale in materia, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale ed operanti nella regione Lazio, valgono le seguenti norme di salvaguardia.

Non possono essere adottate senza autorizzazione della giunta regionale, deliberazioni concernenti:

1) assunzioni di nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;

2) assunzioni temporanee di personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.

L'autorizzazione è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta, su parere dei comuni interessati al fine di garantire i servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'autorizzazione non è necessaria per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, numero 1204.

La giunta regionale, su parere dei comuni interessati può autorizzare l'alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costruzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

Le deliberazioni del presente articolo sono comunque adottate dalla giunta regionale qualora non siano pervenuti entro venti giorni dalla richiesta i pareri dei comuni interessati.

I beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al punto 1) del secondo comma del precedente art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 giugno 1980.

(10590)

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 maggio 1979, n. **91**.

Proroga e modifica alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 82, concernente l'assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 19 *maggio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more della definizione delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di assistenza scolastica e della riforma nazionale della scuola media superiore, sono prorogate le disposizioni contenute nella legge regionale 1° agosto 1977, n. 82, modificata con la legge regionale 30 dicembre 1977, n. 114.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Le somme da erogare sono calcolate sulla base delle spese iscritte nel bilancio dell'istituto per l'assistenza scolastica e dei parametri annualmente fissati dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare le somme assegnate con mandato diretto e mediante versamento, anche in diverse soluzioni, nel conto corrente bancario di ciascun istituto.

Le spese relative all'assistenza scolastica sono effettuate da ciascun istituto conformemente alle deliberazioni del consiglio d'istituto ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Alla chiusura di ogni esercizio finanziario ciascun istituto dovrà presentare all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il rendiconto delle spese effettuate con le somme assegnate, corredato di una relazione illustrativa ».

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 1.500 milioni.

Sono poste a carico dello stanziamento dell'esercizio 1979 le spese relative all'anno scolastico 1978-79, effettuate nel periodo settembre-dicembre 1978.

All'onere relativo, ricadente nell'esercizio finanziario 1979, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

L'onere a carico degli esercizi finanziari successivi troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1979

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 12 maggio 1979, n. **92**.

Proroga della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, concernente i centri di servizio sociale ed i centri di servizio culturale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 19 *maggio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad erogare per un biennio ai comuni che hanno assunto la gestione dei centri di servizio culturale e dei centri di servizio sociale di cui alla legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, i contributi previsti nella legge medesima.

I contributi annuali per ciascun centro non possono superare l'ammontare del contributo erogato nell'anno 1978, con un aumento non superiore al 20 per cento per ogni anno successivo.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1979 e 1980, la spesa annua di lire 200 milioni così destinata:

lire 110 milioni per i centri di servizio culturale;

lire 90 milioni per i centri di servizio sociale.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 26 milioni quale contributo da concedere ai comuni di Agrigento, Enna e Trapani per il saldo delle spettanze, ivi compresi gli oneri riflessi, dovute alla data del 31 dicembre 1978 al personale dei centri di servizio culturale di cui alla legge regionale 18 marzo 1976, n. 30.

Art. 4.

All'onere di lire 226 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1979.

L'onere a carico dell'esercizio finanziario 1980 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1979

MATTARELLA

ORDILE - TRINCANATO - MACALUSO

LEGGE 12 maggio 1979, n. **93.**

Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 19 *maggio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere annualmente a favore degli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sussidi per realizzare la conoscenza del movimento cooperativo nazionale, per incrementare lo studio sulla cooperazione e per promuovere ricerche di mercato nell'interesse della cooperazione siciliana.

Art. 2.

Per ottenere i sussidi di cui al precedente articolo, gli organismi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo dovranno presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, istanza all'assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca corredata del programma che si intende realizzare.

Per l'anno 1979 le istanze dovranno essere prodotte entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

I sussidi sono erogati anticipatamente in unica soluzione per ciascun esercizio finanziario, previo parere della commissione regionale per la cooperazione.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 38 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, prorogata con l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 87, si applica per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 ai sussidi di cui al cap. 35203 del bilancio della Regione.

Art. 4.

Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1979 la spesa di lire 200 milioni.

All'onere relativo si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dal'art. 4 secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1979

MATTARELLA

PIZZO

(11376)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803510)